

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2091

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERRETTA, CAPODICASA, ANTONINO RUSSO

Abilitazione dei laureati in scienze politiche e in altre materie equiparate all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nonché della filosofia, psicologia e scienze dell'educazione nella scuola secondaria superiore

Presentata il 22 gennaio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo rimediare ad una ingiustificata discriminazione consumata, negli anni scorsi, a danno dei laureati in scienze politiche nel campo dell'accesso all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

Infatti, senza alcuna esplicita motivazione né sostanziale ragione, i decreti ministeriali della fine anni novanta — emanati sulla base di una sorta di « delega in bianco » contenuta nell'articolo 405 del testo unico delle disposizioni

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, — hanno escluso dall'insegnamento i laureati in scienze politiche che hanno conseguito il titolo negli anni successivi all'anno accademico 2000/2001, con una *ratio* che è impossibile ricostruire oggi e che, in ogni caso, è discriminante e non corrisponde ad alcun canone razionale.

La questione è stata, da ultimo, energicamente sollevata dall'assemblea del 15 febbraio 2008 dei presidi delle facoltà di scienze politiche.

A ciò provvede la presente proposta di legge che, in considerazione del nuovo ordinamento universitario, dispone, inoltre, l'equiparazione alla laurea in scienze politiche delle lauree specialistiche in scienze della politica, in scienze delle pubbliche amministrazioni e in relazioni internazionali.

Il provvedimento, che non comporta oneri per il bilancio dello Stato, prevede, infine, che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provveda ad adeguare la disciplina amministrativa dell'accesso all'insegnamento con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le lauree in scienze politiche e le lauree specialistiche in scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni e relazioni internazionali costituiscono titolo valido per l'ammissione ai concorsi delle classi di insegnamento 19/A (discipline giuridiche ed economiche) e 36/A (filosofia, psicologia e scienze dell'educazione) previste dalla tabella A annessa al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, e successive modificazioni, nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla modifica delle disposizioni del decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

€ 0,35



16PDL0021400